

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Oviedo — Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Nozione di squilibrio significativo — Criteri da prendere in considerazione

**Dispositivo**

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretato nel senso che:

- la sussistenza di un «significativo squilibrio» non richiede necessariamente che i costi posti a carico del consumatore da una clausola contrattuale abbiano nei confronti dello stesso un'incidenza economica significativa rispetto al valore dell'operazione di cui trattasi, ma può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che si tratti di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto, o di ostacolo all'esercizio dei medesimi, oppure ancora di imposizione a quest'ultimo di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale;
- al fine di valutare l'eventuale sussistenza di un significativo squilibrio, spetta al giudice del rinvio tenere conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto, facendo riferimento a tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione di tale contratto, nonché a tutte le altre clausole del medesimo.

(<sup>1</sup>) GU C 227 del 28.7.2012.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2014**  
**— Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-270/12) (<sup>1</sup>)

[Regolamento (UE) n. 236/2012 — Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) — Articolo 28 — Validità — Base giuridica — Poteri di intervento attribuiti all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in circostanze eccezionali]

(2014/C 85/06)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: A. Robinson, agente, assistito da J. Stratford, QC, e A. Henshaw, barrister)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard, R. Van de Westelaken, D. Gauci e A. Gros-Tchorbadjiyska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Legal, A. De Elera e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e E. Ranaivoson, agenti), Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri, agente, assistita da F. Urbani Neri, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, B. Smulders, C. Zadra e R. Vasileva, agenti)

**Oggetto**

Ricorso di annullamento — Validità dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86, pag. 1) — Equilibrio istituzionale — Violazione delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte per la delega dei poteri alle agenzie — Violazione degli articoli 290 e 291 TFUE — Violazione dell'articolo 114 TFUE — Attribuzione dei poteri di intervento all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) — Margine di discrezionalità conferito all'Aesfem per quanto riguarda la necessità del suo intervento e le misure da adottare — Carattere delle misure che possono essere adottate dall'Aesfem

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione europea supporteranno ciascuno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 273 dell'8.9.2012.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014**  
**(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Düsseldorf Mitte/Ibero Tours GmbH**

(Causa C-300/12) (<sup>1</sup>)

(Imposta sul valore aggiunto — Operazioni delle agenzie di viaggi — Concessione di sconti ai viaggiatori — Determinazione della base imponibile delle prestazioni di servizi fornite nell'ambito di un'attività di intermediazione)

(2014/C 85/07)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof